



DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DG DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI  
**il Direttore Generale**

**VISTA** la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante *“Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”*;

**VISTO** il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”* e s.m.i. e, in particolare, l'art. 44, comma 11-bis, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera f), punto 3) del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, recante *“Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*, che ha previsto un ulteriore intervento d'integrazione salariale straordinaria alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante *“Misure urgenti per la crescita del Paese”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

**VISTA** la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione n. 30 del 14 ottobre 2016, avente ad oggetto *“Decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016 recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Intervento di integrazione salariale straordinaria a favore delle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134”*, così come integrata dalla circolare n. 35 del 15 novembre 2016, recante *“Intervento di integrazione salariale straordinaria a favore delle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'art. 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Nota integrativa alla Circolare n. 30 del 14 ottobre 2016”*;

**VISTA** la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione n. 7 del 24 marzo 2017, recante *“Intervento di integrazione salariale straordinaria a favore delle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Articolo 44, comma 11-bis, d.lgs. n. 148/15. Proroga per il 2017”*;

**VISTO** il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, avente ad oggetto *“Misure urgenti per la crescita del Paese”* e, in particolare, l'art. 27 che definisce le situazioni di crisi industriale complessa e il riconoscimento delle connesse aree;



DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DG DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI  
**il Direttore Generale**

**VISTO** il decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, recante *“Proroga e definizione di termini”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lett. a), b) e c), che ha modificato l’articolo 44, comma 11-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

**VISTO** il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e, in particolare, l’articolo 3-*ter*, comma 1, che ha modificato l’articolo 44, comma 11-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* e, in particolare, l’articolo 1, comma 139;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”* e, in particolare, l’articolo 1, comma 282;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”* e, in particolare, l’articolo 1, comma 491;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”* e, in particolare, l’articolo 1, comma 289;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”* e, in particolare, l’articolo 1, comma 127;

**VISTA** la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”* e, in particolare, l’articolo 1, comma 325;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”* e, in particolare, l’art 1, comma 170;



DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DG DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

**il Direttore Generale**

**VISTI** i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 1 del 12 dicembre 2016, n. 12 del 5 aprile 2017, n. 16 del 29 aprile 2019, n. 5 del 5 marzo 2020, n. 18 del 16 aprile 2021, n. 5 del 9 marzo 2022, n. 3 del 31 marzo 2023 e n. 886 dell'11 aprile 2024;

**VISTO** il DPCM del 28 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti il 16 gennaio 2024 al n. 62, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione generale degli ammortizzatori sociali alla dott.ssa Manuela Gaetani;

**VISTA** l'istanza della società Cipro Gest s.r.l., acquisita agli atti in data 13 giugno 2024, finalizzata ad ottenere la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria previsto dall'articolo 44, comma 11-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per il periodo dal 26 giugno 2024 al 25 giugno 2025, per un numero massimo di n. 39 lavoratori, unitamente alla richiesta di esonero dal contributo addizionale previsto per le società soggette a procedura concorsuale, pervenuta con nota acquisita agli atti in data 29 maggio 2024;

**VISTO** il decreto direttoriale n. 1522 del 21 giugno 2024, con il quale è stato disposto il trattamento di integrazione salariale straordinaria richiesto dalla società Cipro Gest s.r.l., con sede legale in Termini Imerese (PA), operante in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge n. 83/2012, ed altresì il succitato esonero dal contributo addizionale;

**TENUTO CONTO** del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, recante "*Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale*", e, in particolare, dell'articolo 8, comma 8-*bis*, il quale dispone l'esonero dal contributo addizionale previsto dal medesimo articolo per le imprese sottoposte a procedure concorsuali;

**RILEVATO CHE** il Tribunale di Termini Imerese in data 3 settembre 2021 ha disposto l'omologa del concordato preventivo della società Cipro Gest s.r.l., come si evince dalla visura camerale e dalla nota pervenuta dal summenzionato Tribunale del 1° luglio 2024, acquisita agli atti di questa Direzione Generale con protocollo n. 11999 del 2 luglio 2024;

**ACQUISITO** il parere dell'Ufficio Legislativo, pervenuto con nota prot. n. 13268 del 6 agosto 2024, secondo il quale il termine ultimo per fruire dell'esonero previsto dall'articolo 8, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, è da individuare nel momento in cui interviene il provvedimento di omologa del concordato medesimo;

**CONSIDERATO** che con note n. 11760 del 25 giugno 2024 e n. 13881 del 5 settembre 2024 è stato comunicato alla Società il preavviso avente ad oggetto l'annullamento parziale in via di autotutela



DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DG DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

**il Direttore Generale**

ai sensi rispettivamente degli articoli 10-*bis* e 21-*novies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui non è stato fornito riscontro nei termini previsti;

**RITENUTO** pertanto di procedere all'annullamento parziale del citato decreto n. 1522 nella parte in cui dispone l'esonero dal contributo addizionale

## **D E C R E T A**

### **Articolo 1**

1. Si dispone l'annullamento parziale del decreto n. 1522 del 21 giugno 2024 nella parte in cui, all'articolo 2, comma 2, si autorizza l'I.N.P.S. a provvedere all'esonero del contributo addizionale di cui all'articolo 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n.160.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, il sopracitato decreto n. 1522 resta valido per tutte le restanti previsioni che qui si intendono integralmente riportate.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

*Manuela Gaetani*

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.. L'originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio.